

soggetti attuatori del piano, avrebbero dovuto garantire una gestione, in forma associata tra i comuni, degli impianti di smaltimento presenti nei bacini di propria competenza: compito esteso, tra il 1999 e il 2000, alla gestione della raccolta. L'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, prevista nel 1993, è stata ridefinita nel tempo con l'emanazione di numerosi provvedimenti - tra i quali la legge regionale n. 4 del 2007 come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2008 - che, recependo le norme contenute nel decreto legislativo 152 del 2006 e nella legge 244 del 2007, ha individuato i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all' articolo 20 della legge della regione Campania n. 4 del 2007 - come modificata dall'articolo 1 della legge n. 4 del 2008 - il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha istituito il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta (CUB), che ha riunito i disciolti consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 4.

Nell'ottica e negli obiettivi del legislatore la funzione precipua del CUB sarebbe dovuta essere quella di traghettare il complesso settore del ciclo integrato dei rifiuti dalla vecchia fase della gestione consortile alla nuova fase della gestione affidata a società provinciali, che operassero attraverso i moduli organizzativi degli ATO (ambito territoriale ottimale) e degli STO (sistema territoriale operativo). Tale ottica e tali obiettivi sono stati, tuttavia disattesi: da un lato, infatti, il sistema della gestione provinciale del ciclo integrato dei rifiuti non è mai decollato e, dall'altro, la gestione dei servizi da parte del CUB - che sarebbe dovuta essere solo provvisoria e limitata nel tempo - si è dimostrata fallimentare, anche perché, nell'ambito di tale ente, ben presto sono iniziate a serpeggiare dinamiche illecite che hanno condotto ad una profonda crisi finanziaria dello stesso.

Nel febbraio del 2010, infatti, il CUB è stato posto in liquidazione e, a causa della conclamata crisi finanziaria, a più riprese i commissari liquidatori hanno proceduto a dismettere tutte le commesse affidate al consorzio nell'ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

E' la crisi del CUB la base per la creazione del sistema illecito di affidamento degli appalti descritto da Antonio Scialdone e Alberto Di Nardi, le principali fonti dichiarative del processo: entrambi hanno, invero, fatto riferimento all'esistenza di un sistema corruttivo nell'affidamento di appalti in materia di rifiuti, individuandone l'origine nella crisi del consorzio unico di bacino e nel vuoto normativo determinatosi in materia. In tale momento storico, approfittando dello stallo normativo, dei ritardi nella costituzione delle società provinciali e, da ultimo, del rovinoso crollo del CUB, numerosi comuni della provincia di Caserta hanno iniziato, infatti, ad affidare in via diretta, a società o imprese private, i servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e, in particolare, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In tali comuni la prassi degli affidamenti diretti ha, sovente, preso le mosse dall'indizione di gare svolte con procedure ristrette, volte ad affidare, per brevissimi periodi, i servizi di igiene urbana. Successivamente, a seguito dell'aggiudicazione della gara effettuata con procedura ristretta, la ditta affidataria del servizio - dopo la

scadenza del termine previsto dal disciplinare di gara - ha continuato a gestire il servizio stesso attraverso reiterate proroghe degli affidamenti; le reiterate e continue proroghe hanno infine trasformato la situazione emergenziale in una aggiudicazione stabile.

Tra le imprese che hanno beneficiato dell'aggiudicazione di procedure ristrette e di successivi affidamenti diretti reiteratamente prorogati c'è la Termotetti Sas, la quale in tal modo è riuscita a conquistare la gestione del servizio d'igiene urbana in numerosi comuni dell'alto casertano, quali: Teano, Riardo, Caianello, Gioia Sannitica, Giano Vetusto, Galluccio e San Gregorio Matese.

Accanto alla prassi degli affidamenti diretti a imprese private, molti comuni hanno iniziato ad affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso l'indizione di gare d'appalto svolte attraverso la cosiddetta procedura a evidenza pubblica. Tale opzione è stata proprio quella prescelta dai comuni monitorati nel corso dell'attività investigativa - Piedimonte Matese, Alvignano e Casagiove - i quali hanno affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - tramite gara e per la durata di anni cinque - alla Termotetti Sas

Nella prospettiva accusatoria dietro ciascuna delle due indicate modalità di affidamento del servizio di igiene urbana, si annidano fenomeni di turbativa d'asta e di corruzione..

Le modalità di contaminazione delle procedure di affidamento degli appalti descritte da Scialdone e Di Nardi sono naturalmente diverse nelle procedure di affidamento diretto e in quelle ad evidenza pubblica.

Nelle procedure di affidamento diretto, il meccanismo illecito è, in realtà, molto semplice e rudimentale, in quanto i soggetti che detengono il potere decisionale nell'ambito della materia degli appalti relativi ai rifiuti- strumentalizzando il requisito dell'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio - dietro il corrispettivo di denaro o altre utilità, provvedono ad affidare il servizio stesso, in via diretta e senza gara, alla società compiacente, la quale, attraverso successive e illegittime proroghe, si trasforma in un'affidataria sostanzialmente stabile. Ovviamente la stabilità dell'affidamento viene garantita dalla permanenza dell'irrinunciabile presupposto costituito dal versamento di tangenti. Molto più complesso è il meccanismo di contaminazione delle procedure a evidenza pubblica volte all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sebbene non dissimili siano le modalità di versamento delle tangenti ai soggetti titolari del potere decisionale nell'ambito dell'ente appaltante. In questo caso vengono, infatti, in rilievo i profili di grandissima discrezionalità riconosciuti dalla legge alla stazione appaltante, sia nell'ipotesi di opzione per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia, conseguentemente, per la possibilità di inserire nel bando specifiche tecniche in grado di predeterminare la scelta dell'aggiudicatario nonché di incidere - a monte - sulla selezione degli offerenti.

### **5.2.3.3. Il coinvolgimento di Iavazzi Francesco. I provvedimenti nei confronti di Impresud Srl - Ecologia Iavazzi Srl - Iavazzi Ambiente soc. cons. a.r.l.**

La vicenda giudiziaria in esame consente anche di evidenziare come gli strumenti offerti dal legislatore in tema di contrasto alla corruzione trovino un terreno di sensibile e delicata applicazione anche negli appalti relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Tra i soggetti coinvolti nella vicenda processuale sinora descritta figura anche Francesco Iavazzi.

Le contestazioni a suo carico (capo *c* e capo *n* dell'ordinanza cautelare) riguardano due episodi di turbativa d'asta.

Nella ricostruzione operata dal GIP nel primo episodio il gruppo Termotetti (Imperadore Luigi, Raucci Francesco e Tedesco Antonella) concordava preventivamente con Iavazzi Francesco, in qualità di legale rappresentante della Impresud Srl che la Impresud Srl non partecipasse alla gara ad evidenza pubblica finalizzata all'aggiudicazione del servizio di igiene urbana del comune di Piedimonte Matese ma che, attraverso la stipulazione del contratto di avvalimento in data 12 settembre 2013, fornisse alla Termotetti Sas i mezzi e i requisiti economico-finanziari per la partecipazione alla gara medesima.

Il secondo episodio è comunque relativo ad una turbativa d'asta e precisamente alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto concernente il servizio di igiene urbana del comune di Casagiove aggiudicata, alla Termotetti Sas di Tedesco Antonella & co., con atto di determinazione n. 36423 del 7 novembre 2014. Iavazzi Francesco avrebbe interceduto presso Manca Antonio - funzionario pubblico "a libro paga" della Impresud Srl - affinché garantisse con pressioni sui commissari l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana alla Termotetti Sas; Iavazzi Francesco, a fronte di siffatto appoggio alla Termotetti Sas nella predetta procedura ad evidenza pubblica, avrebbe ottenuto da Imperadore la perpetuazione del meccanismo illecito relativo al conferimento, presso le piattaforme della Impresud S.r.l, delle frazioni umide dei rifiuti raccolti.

Le società di Iavazzi sono state oggetto della straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'articolo 32, comma 10, della legge n. 114 del 2014.<sup>114</sup>

La ricostruzione della vicenda è fornita dalla prefettura di Caserta che ha uno specifico compito di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti.

Iavazzi Francesco è amministratore e socio unico della società Impresud Srl e socio insieme al fratello Iavazzi Raffaele della società Ecologia Iavazzi Srl.

Le società Impresud Srl e Ecologia Iavazzi Srl detengono, rispettivamente il 50 per cento del capitale sociale della Iavazzi Ambiente soc. cons. a.r.l.

In data 13 agosto 2015 è stato adottato un provvedimento di diniego di iscrizione delle società Impresud Srl e Ecologia Iavazzi Srl nelle *white list* provinciali, attesa la richiesta prodotta per l'attività di trasporto anche

---

<sup>114</sup> Si richiamano al riguardo le relazioni del Prefetto di Caserta del 15/9/15 (Doc.n.738/6) ed il successivo aggiornamento fornito in data 25/10/17 all'esito dell'audizione tenutasi nel corso della missione in Napoli.

transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi. Nella medesima data, nei confronti delle stesse e della società Lavazzi Ambiente soc. cons. a.r.l., sono stati emessi anche provvedimenti interdittivi antimafia ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, attesa la sussistenza di richieste di informazioni antimafia da parte di diversi enti appaltanti per la concessione di servizi di gestione rifiuti. Le motivazioni che hanno assunto rilevanza nell'emissione dei provvedimenti ostativi sono da ricondursi ai rapporti stabili e duraturi di collaborazione di Lavazzi Francesco e la società Eco Mediterranea Srl, riconducibile al clan camorristico Belforte nonché alle frequentazioni dello stesso con soggetti quali Buttone Giuseppe, condannato per diversi reati tra cui associazione mafiosa (articolo 416-bis del codice penale) e Camillo Belforte, figlio di Domenico, capo del citato clan.

La società Impresud Srl è già stata destinataria nel 2010 di una interdittiva antimafia, annullata poi dal TAR Campania, perché ritenuti insufficienti gli elementi posti a fondamento della stessa.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione alle *white list*, le società Impresud Srl e Ecologia Lavazzi Srl, e quest'ultima anche avverso il provvedimento interdittivo emesso ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, hanno proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Campania. L'organo giurisdizionale ha confermato il provvedimento interdittivo <sup>115</sup>.

Lo strumento interdittivo di cui dispone il prefetto della provincia è stato potenziato attraverso la previsione di cui alla legge n. 114 del 2014.

Ed infatti con il decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 sono state introdotte disposizioni urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche. In particolare, nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, sono state previste misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, possono essere applicate d'iniziativa del prefetto nei confronti di aziende per le quali sia stata emessa una informazione antimafia interdittiva, che abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista "...l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici..."

In base alle linee guida (come da protocolli d'intesa tra Ministero dell'interno e autorità nazionale anticorruzione del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015) in ossequio all'articolo 92, comma 2 *bis*, del decreto legislativo n. 159 del 2011 "...tale procedimento deve essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal prefetto, con la conseguenza che l'impresa interessata è legittimata ad esercitare, nell'ambito di esso, esclusivamente gli strumenti di partecipazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 e non a chiedere l'avvio del procedimento stesso" e che "una volta adottata l'informazione inibitoria, il

---

<sup>115</sup> Così nella relazione di aggiornamento della Prefettura citata nella precedente nota.

prefetto dovrà obbligatoriamente dare corso alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32".

Attesa l'adozione nei confronti delle società Impresud Srl, Ecologia Iavazzi Srl, di provvedimenti interdittivi antimafia, considerato che le stesse esercitano la propria attività nel campo dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nonché servizi di igiene pubblica connessi i quali, per loro natura, non possono essere interrotti, trattandosi di servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, vista la sussistenza di numerosi contratti in corso di esecuzione, stipulati con molteplici enti pubblici nella regione Campania, in osservanza alla sopracitata disposizione normativa, in data 31 agosto 2015, sono stati adottati provvedimenti per la straordinaria e temporanea gestione delle stesse, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge n. 14 del 2014, con la contestuale nomina di tre amministratori straordinari.

Detta misura, adottata d'intesa con l'Anac, si è rilevata necessaria, al fine di assicurare la continuità dei servizi ritenuti indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nelle società.

Le società Impresud Srl e Ecologia Iavazzi Srl, risultano affidatarie di appalti con numerosi comuni della provincia, tra cui il comune capoluogo.

Secondo le indicazioni ultime fornite dalla prefettura di Caserta in data 21 aprile 2017 è stata dichiarata la cessazione della Ecologia Iavazzi Srl, mentre in data 20 giugno 2017 si è stabilito che alla data del 30 novembre 2017 sarebbe dovuto essere definito ogni pregresso rapporto finanziario, contabile e bancario della società Impresud con gli enti committenti.

Lo strumento del Commissariamento straordinario di nomina prefettizia crea un osservatorio privilegiato per comprendere il fenomeno della illecita gestione delle commesse in materia di rifiuti.<sup>116</sup>

Il monitoraggio dell'Anac delle commesse pubbliche affidate alla gestione degli amministratori straordinari di nomina prefettizia delle due società ha rivelato evidenti difficoltà gestionali nella conduzione di queste commesse, dovute per lo più alla preesistenza, a vario titolo, di situazioni di diffusa irregolarità. Il dato più significativo è senz'altro quello relativo alle modalità concrete di svolgimento delle prestazioni: l'esecuzione di gran parte dei servizi di igiene urbana avviene, salvo sporadiche eccezioni, sulla base di contratti d'appalto oramai scaduti da anni e in forza di reiterate ordinanze sindacali o determine dirigenziali di proroga di breve durata. Questo meccanismo di sistematica gestione "in proroga" dei rifiuti - avulso da ogni forma di scelta del contraente secondo criteri competitivi e di economicità - si è diffuso e consolidato a livello locale, alimentando un vero e proprio circolo vizioso che ha assunto la fisionomia di un assetto frammentario, incoerente e di tenore emergenziale, improntato esclusivamente alla necessità di garantire senza soluzione di continuità l'erogazione del servizio pubblico, la cui interruzione rischierebbe di

---

<sup>116</sup> Interessantissime le considerazioni contenute nella relazione Anac in ordine agli appalti di servizi nell'ambito del ciclo dei rifiuti e delle bonifiche in Italia avuto specifico riguardo alla regione Campania (Doc. n. 2294/1 consegnato dal Presidente Anac, Raffaele Cantone, all'esito della audizione del 4/10/17)

provocare danni gravissimi e irreparabili alle collettività. Il mancato ricorso a regolari procedure selettive di evidenza pubblica e la conseguente proliferazione, a livello locale, di prolungati e ripetuti affidamenti al di fuori del perimetro di legittimità consentito dal codice dei contratti contribuiscono a creare delle zone d'ombra in cui si radicano vere e proprie spartizioni di mercato e posizioni di privilegio per i soggetti gestori, fino ad assumere progressivamente la consistenza di condizioni difficili da scardinare. In tal senso, sul versante delle amministrazioni locali, si è registrato un atteggiamento sostanzialmente "conservativo", nonostante le continue sollecitazioni rivolte dagli stessi amministratori di nomina prefettizia ad avviare nell'immediato le ordinarie procedure selettive di evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi operatori economici in possesso dei requisiti di affidabilità morale. Questa frequente riluttanza dei soggetti pubblici ad assumere iniziative per ristabilire una cornice di legittimità nell'affidamento della gestione dei rifiuti si è tradotta persino in episodi di evidente e grave irregolarità amministrativa, con svolgimento del servizio in via di fatto e in totale assenza di copertura contrattuale e finanziaria. Il subentro del presidio commissariale di legalità disposto dal prefetto ha fatto emergere anomalie nel sistema di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti e ne ha scompaginato alcuni equilibri, provocando di fatto una reazione di inasprimento degli assetti precostituiti. Sono così emerse condotte gravemente dilatorie o del tutto inadempienti delle amministrazioni locali nel pagamento dei corrispettivi per i servizi di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti; circostanza, questa, che rende oltremodo difficile per i commissari prefettizi provvedere al pagamento delle partite passive delle commesse (tra cui, non da ultimo, la corresponsione degli stipendi ai dipendenti delle società affidatarie) e, più in generale, alla chiusura della gestione contabile. Strettamente connessa a questo aspetto è la questione delle tariffe per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti: il sistema degli affidamenti in proroga, infatti, tende progressivamente ad assestarsi in maniera stabile e serve agli enti locali a garantirsi condizioni economiche vantaggiose, mantenendo sostanzialmente inalterate le tariffe, senza dover procedere ad alcun aggiornamento. Il tutto a discapito anche di una corretta e funzionale attività di programmazione delle amministrazioni comunali. Si intuisce allora facilmente come la reciproca convenienza derivante da tale situazione di fatto rappresenti il principale fattore ostativo ad una sana ed efficiente conduzione dell'intero ciclo dei rifiuti, trovando resistenze un po' ovunque. Ne è una testimonianza univoca proprio l'esperienza maturata in questi due anni dalla gestione commissariale del gruppo imprenditoriale Iavazzi: sebbene tale misura, di natura straordinaria e temporanea, sia stata disposta con la precipua finalità di garantire a ciascuna stazione appaltante un lasso temporale sufficiente ad attivare le dovute procedure d'appalto per la scelta di un nuovo contraente, i comuni beneficiari dei servizi di igiene urbana hanno continuato ad invocare l'urgenza e la necessità degli affidamenti in proroga. A distanza di ben due anni, la gestione commissariale è riuscita ad interrompere l'esecuzione di tutte le commesse, ma è ancora alle prese con l'ultimazione delle attività di chiusura contabile e rendicontazione finale, a causa del mancato pagamento di gran parte dei corrispettivi spettanti per i servizi svolti.

Ancora una volta, dunque, le scelte emergenziali e la cosiddetta politica dell'emergenza determinano la crisi del sistema legale conducendo a scelte opache di compromesso, spesso foriere di veri e propri illeciti penali e di fenomeni corruttivi.

#### **5.2.3.3.1 Il sito di trasferimento di Marano e il procedimento a carico di Liccardo Gennaro.**

Le scelte emergenziali, come detto, dunque offrono sempre l'occasione per i privati imprenditori e i pubblici funzionari di lucrare illecitamente e ancora una volta nel settore dei rifiuti.

Sotto un diverso versante la Commissione si è occupata di un altro fenomeno egualmente allarmante realizzatosi nel periodo dell'emergenza rifiuti campana, che ha riguardato il territorio di Marano e che è stato oggetto di una specifica audizione in data 13 novembre 2017 delle rappresentanti del presidio permanente antidiscarica di Chiaiano/Marano, Stefania Fanelli e Susanna Frantina, e del rappresentante del comitato cittadino di Marano, Andrea Caso.

Si tratta di una vicenda giudiziaria conclusasi con sentenza irrevocabile in data 28 aprile 2017 a seguito della inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall'imputato Liccardo Gennaro avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 febbraio 2015 la quale, nel confermare parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli del 4 luglio 2013, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi tre di reclusione per i reati di cui agli articoli 323 e 479 del codice penale (concorso in abuso di ufficio e falso ideologico), previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'articolo 256 decreto legislativo n. 152 del 2006.<sup>117</sup>

La vicenda è correlata allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal comune di Marano di Napoli, nella fase della cosiddetta emergenza rifiuti. Le condotte per cui si procede si inquadrano nel contesto di forti tensioni anche sociali scaturite dalla saturazione dell'impianto CDR di Giugliano in Campania, al quale il comune di Marano aveva conferito i propri RSU indifferenziati a partire dall'anno 2002 e che, sul finire del 2006, pose all'amministrazione Comunale, ai tempi guidata dal sindaco Salvatore Perrotta, il problema di ovviare all'enorme accumulo di immondizie che non potevano essere conferite in discarica e che ingombravano le strade cittadine, determinando un grave rischio igienico sanitario e intense proteste da parte della cittadinanza.

Per provvedere alla rimozione di una mole di rifiuti stimata in circa 500 tonnellate, ammassate nelle aree periferiche, la amministrazione ritenne di pervenire alla individuazione di un sito di stoccaggio provvisorio per i rifiuti indifferenziati.

Il dirigente dell'area di vigilanza e responsabile del servizio di igiene urbana, nella persona dell'ing. Francesco Buggè, investito con espressa delega di tale compito richiedeva pertanto all'Arpac, con nota prot. n. 3 del 4 ottobre 2006, di conoscere le procedure autorizzative e tecniche per l'allestimento di un sito di

---

<sup>117</sup> A seguito della audizione del 13/11/2017 i rappresentanti del presidio permanente antidiscarica hanno depositato i provvedimenti giudiziari richiamati (doc. 2433/02).

trasferenza che fosse idoneo a tale scopo, evidenziando di avere individuato un'area ad invaso sita in località Cupa dei Cani, già utilizzata come cava per estrazione di tufo, riportata in catasto al foglio 24, mappale 133.

In evasione della richiesta ricevuta, i tecnici Arpac Montanari Francesco e Cossentino Luigi, in data 6 ottobre 2006 venivano condotti dal Buggè presso il sito detto affinché ne verificassero l'idoneità tecnica ed esprimessero il prescritto parere. In pari data gli operanti formulavano parere di idoneità, dettando una serie di prescrizioni a salvaguardia delle matrici ambientali. Si trattava, in sintesi, dei seguenti interventi: pulizia e configurazione del fondo, mediante la realizzazione di una pendenza al 2 per cento della superficie ai fini del drenaggio del percolato; impermeabilizzazione del sito con la creazione di una barriera di fondo e laterale, costituita da materassino betonitico, da uno strato di TNT e da sovrapposta geomembrana, tutte di adeguato spessore; protezione meccanica del sistema a barriera con apposizione di TNT e ghiaia e/o sabbione e realizzazione di una pendenza; realizzazione di una vasca di raccolta del percolato a svuotamento periodico per il successivo smaltimento a norma di legge; predisposizione di idonea viabilità e di vigilanza continua del sito, onde scongiurare intrusioni non autorizzate; utilizzo di teli microfessurati per la copertura dei rifiuti stoccati; messa in opera di periodiche attività di sanificazione ambientale.

All' esito di tale sopralluogo, con ordinanza sindacale n. 37 del 2006 era dunque disposta l'occupazione temporanea ai fini suindicati, con effetto immediato e per la durata di mesi sei, di un 'area sita in località Cupa dei Cani, di cui si specificava unicamente che era quella di cui si era dichiarato proprietario Liccardo Gennaro e che risultava già adibita a cava per l'estrazione del tufo. L'ing. Buggè si era recato sui luoghi oggetto di occupazione di urgenza unitamente a Liccardo Gennaro, sedicente proprietario del terreno su cui il sopralluogo veniva eseguito, terreno che, nello stesso verbale, si legge essere sito in località Cupa dei Cani, confinante con la proprietà Di Marino, facente parte del suolo distinto in catasto al fi. 24, particella 256.

In data 30 dicembre 2006 la società De Vitia Transfer SpA - iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e già appaltatrice dei servizi di smaltimento per il comune di Marano redigeva la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione alle opere a farsi per l'allestimento del sito di stoccaggio provvisorio dei rifiuti in località Cupa dei Cani, ed il 5 gennaio 2007 inoltrava al comune relazione tecnica descrittiva e cronoprogramma delle opere a farsi. L'occupazione dell'area veniva ripetute volte prorogata in forza di ordinanze sindacali n. 6 del 8 gennaio 2007, n. 51 del 28 giugno 2007 e n. 69 del 27 dicembre 2007 fino alla data del 30 giugno 2008.

In dette ordinanze - a partire da quella n. 6 del 8 gennaio 2007 - adottate in deroga alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti, nell'esercizio dei poteri contingibili ed urgenti attribuiti dall'articolo 191 decreto legislativo n. 152 del 2006 veniva puntualmente richiamata la nota dell'Arpac n. 16949/2299 dell'11 ottobre 2006 contenente 'la relazione di sopralluogo nell'area interessata individuata per il sito di stoccaggio provvisorio di trasferimento', con la precisazione che la stessa costituiva "parere favorevole obbligatorio di organo



tecnico con specifico riferimento alle conseguenze ambientali di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006". Con atto a firma congiunta del sindaco Perrotta e dell'ing. Buggè (prot. 29.1.2008) veniva richiesta la concessione di un contributo ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 66 dell'11 gennaio 2008 per la gestione del sito di trasferta in questione dandosi atto che i costi di gestione sostenuti e da sostenere fino alla data del 30 giugno 2008 ammontavano ad euro 633.845.

In data 29 aprile 2008, in seguito ad un incendio di probabile matrice dolosa che aveva interessato la località Cupa dei Cani, i medesimi tecnici Arpac, unitamente ai carabinieri della tenenza di Marano di Napoli, rilevavano la presenza, in un'area poco distante dal sito visitato nell'ottobre del 2006, di cumuli di rifiuti sversati e in parte tombati, ossia malamente coperti con terreno vegetale, muniti di sfiatatoi per la fuoriuscita di biogas, ma non anche di teli micro fessurati, nonché di altri rifiuti, per lo più di natura speciale (costituiti da pneumatici di autoveicoli e contenitori plastici e metallici).

Non erano presenti sul suolo opere per la intercettazione e captazione delle acque reflue e meteoriche, ciò che aveva determinato un'ampia traccimazione del percolato, né risultavano adottati presidi antincendio ed altre misure di sanitizzazione ambientale.

Per contro, nel terreno che essi avevano ispezionato nel 2006, non erano accumulati rifiuti e nemmeno erano stati realizzati gli interventi di salvaguardia ambientale da essi tecnici prescritti, ove si eccettui l'allocazione di una geomembrana, per una ridotta estensione del fondo, a testimoniare che i lavori per l'allestimento delle opere di salvaguardia delle matrici ambientali da loro prescritti erano forse anche cominciati, ma certo non erano stati mai portati a compimento.

Del resto, così come chiarito nella nota dei carabinieri della tenenza di Marano di Napoli del 2 maggio 2008, richiamante la relazione dell'ing. Cossentino, il sito di fatto adibito a discarica non avrebbe potuto conseguire il parere favorevole dell'Arpac se non previa regimentazione dell'acqua piovana e dei costoni che lo sovrastano, e comunque solo all'esito di un'adeguata opera di canalizzazione. Nella predetta nota si specificava, inoltre, che l'area in questione era di proprietà di Liccardo Gennaro, e che, dalle informazioni assunte dal Cossentino, era emerso che l'Arpac non era mai stata notiziata della effettiva realizzazione di quel sito, né del suo successivo ampliamento.

Le indagini conseguentemente intraprese erano pertanto orientate ad individuare catastalmente il sito di stoccaggio e ad accertare con quali modalità il comune fosse pervenuto all'acquisizione della disponibilità di esso. L'indagine espletata dall'ing. Aniello Pirozzi, responsabile dell'ufficio antiabusivismo del comune di Marano di Napoli, sulla scorta degli atti amministrativi, dei rilievi aerofotogrammetrici e delle visure catastali in dotazione all'ente comunale, consentivano al riguardo di accertare che le aree interessate allo stoccaggio erano costituite da due invasi della estensione complessiva di 3500 metri quadrati, confinanti con proprietà Di Marino, aventi destinazione urbanistica a verde agricolo e gravate da vincolo idrogeologico; il sito adibito a discarica, in particolare, era catastalmente individuato al foglio 24, dalla particella 1070 - derivata dalla particella madre n. 256 foglio 24 - ed era

stato acquistato in proprietà indivisa all'attuale imputato Liccardo Gennaro e dal fratello di lui Liccardo Raffaele - dante causa Iorio Antonio - in forza di rogito notarile del 4.6.2007, ossia ben dopo la disposta occupazione, verso il corrispettivo di euro 10.000; lo stesso fondo era stato già concesso in locazione ai Liccardo dallo Iorio Mario con decorrenza dal 27 dicembre 2006, verso il canone locativo di euro 300 mensili, ma con immissione in possesso dal gennaio 2007. Dopo solo una settimana, tuttavia, le stesse parti avevano concordato di addivenire alla cessione del fondo; l'importo dell'occupazione temporanea era stato determinato in euro 7000 mensili.

Da qui la configurazione del reato di abuso di ufficio: la procedura realizzativa del sito da adibire allo stoccaggio provvisorio dei RSU è stata inficiata da una evidente violazione di legge, atteso che, con ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, ne veniva disposta l'allocazione senza l'esistenza dei requisiti di idoneità, in relazione alla quale, in particolare, non era stato acquisito il parere dell'organo tecnico - sanitario preposto.

Ed invero, l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attribuisce al presidente della Giunta regionale, al presidente della provincia o al sindaco - sul duplice presupposto che si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e che non vi sia possibilità di adottare soluzioni alternative di minore impatto ambientale - il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti con cui, in deroga alle disposizioni vigenti, si prevedano speciali forme di gestione dei rifiuti.

Tuttavia, è condizione per l'esercizio del potere di ordinanza in deroga che sia garantito un livello elevato di tutela della salute e dell'ambiente, ed a questi fini la norma impone la preventiva acquisizione del parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali, con cui essi devono esprimersi con specifico riferimento alle componenti ambientali.

Oltre alla violazione di legge, si configura nella specie l'ulteriore elemento costitutivo del reato di abuso di ufficio, costituito dall'evento di indebito vantaggio patrimoniale.

L'abuso commesso è stato orientato a far conseguire ai Liccardo un vantaggio patrimoniale loro non spettante, in quanto, in difetto di un presupposto indefettibile per l'allestimento del sito di trasferimento, quel sito non avrebbe potuto ricevere quella destinazione e non avrebbe dovuto essere liquidata, conseguentemente, alcuna indennità di occupazione; e che si sia trattato di un vantaggio patrimoniale non di poco momento si evince dalla rilevante sproporzione tra l'importo liquidato a titolo indennitario (euro 7000 mensili) e il valore di mercato del suolo, come desumibile dagli importi esborsati dai germani Liccardo in favore del dante causa Iorio, dapprima a titolo locativo (euro 300 mensili), e quindi per l'acquisto (euro 10.000).

A conferma che la violazione delle norme procedurali fosse espressamente finalizzata a far lucrare ai Liccardo un vantaggio patrimoniale vi è il dato che, per le sue caratteristiche morfologiche - come ben chiarito dall'ing. Cossentino - il fondo dagli stessi compravenduto mai avrebbe potuto ottenere una valutazione di idoneità tecnica, senza preventive e onerosissime opere di regimentazione delle acque.

Quanto alla riferibilità delle condotte integrative dei reati di abuso e falso il tribunale ha assolto il sindaco e ha ritenuto l'ing. Buggè intraneo in concorso con Gennaro Liccardo, quale contitolare del suolo e beneficiario dell'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla indennità di occupazione.

L'istruttoria dibattimentale ha poi evidenziato gli estremi del reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti, atteso che il sito interessato dallo sversamento, alla data del sopralluogo del 2008, era di fatto diventato una discarica abusiva, ove i rifiuti venivano abbandonati incontrollatamente, in un contesto di incuria e degrado; e senza che fossero adottate cautele di sorta al fine di preservare dalla contaminazione le matrici ambientali. In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultano raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge, e comportino il degrado dell'area su cui insistono (Cass. Sez. III, 6.11.2008 n. 41351). La natura contravvenzionale della fattispecie ne ha determinato l'estinzione per intervenuta prescrizione.

Per tutto quanto sin qui precisato, della relativa condotta deve sicuramente rispondere Gennaro Liccardo, dapprima locatario e in seguito proprietario del suolo.

Il tribunale ha disposto la restituzione del sito in sequestro, previa bonifica a cura e spese del responsabile ed ha accolto la domanda risarcitoria del comune di Marano costituitosi parte civile quale ente territoriale.

#### **5.2.3.3.2 Il sopralluogo del 24 ottobre 2017 e l'audizione del comitato.**

Come evidenziato nel precedente paragrafo la vicenda in esame è stato oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione la quale, nel corso del sopralluogo in data 24 ottobre 2017 presso il sito della discarica di Chiaiano, ha avuto modo di apprendere dell'esistenza della contigua discarica abusiva nel territorio di Marano e della singolarità di quanto accaduto. Sono stati poi i rappresentanti della cittadinanza ed in particolare del presidio permanente antidiscarica Chiaiano e del comitato cittadino di Marano a rappresentare in audizione il 13 novembre 2017 la gravità della situazione offrendo una visione complessiva delle criticità che affliggono il territorio di tale comune, criticità in qualche modo esemplificative e paradigmatiche rispetto a numerose altre realtà territoriali campane.

Così Stefania Fanelli nell'audizione del 13 novembre 2017: "...A tutt'oggi, infatti, nell'ultimo sopralluogo fatto qualche settimana fa dal tecnico del Comitato scientifico si è evidenziato, come leggerete nella nota che lascio agli atti, che non c'è un impianto di captazione del biogas. Anzi, il tecnico ha rivelato che si può parlare di syngas, più che di biogas. Manca qualsiasi raccolta di percolato e anche la membrana in HDPE è totalmente lacerata e bruciata, come si è visto anche dal sopralluogo che avete fatto voi. Il comune ha diffidato il responsabile, il proprietario della cava, Liccardo, che, tra l'altro, è stato condannato già con una sentenza del 2015 a due anni e tre mesi di reclusione. È stato condannato al ripristino dello stato dei luoghi, ma sono decorsi trenta

giorni e non c'è stata alcuna risposta da parte del responsabile, ossia del proprietario della cava....”

Gli auditi hanno rappresentato le difficoltà economiche per il comune di Marano, attualmente commissariato a seguito di scioglimento per infiltrazioni camorristiche, a poter investire risorse anche solo in relazione alla preliminare attività di caratterizzazione del sito. La difficoltà nel reperimento delle risorse e la situazione di criticità vissuta dai cittadini sono state fatte proprie dall'Ufficio della Commissione straordinaria del comune di Marano, nella persona del prefetto Reppucci <sup>118</sup> nei rapporti con le autorità competenti per poter procedere ad attività di messa in sicurezza del territorio.

Le considerazioni che la specifica vicenda suggerisce sono molteplici.

In primo luogo è inquietante la spregiudicatezza con cui i pubblici funzionari abbiano agito rispetto alla vicenda dell'emergenza dei rifiuti e si siano serviti strumentalmente degli strumenti normativi a loro disposizione quali ad esempio le ordinanze contingibili ed urgenti per aggirare fraudolentemente disposizioni dettate a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Va inoltre ancora una volta rilevata l'inadeguatezza di alcune fattispecie penali di natura contravvenzionale in un'ottica repressiva dal momento che i brevi termini prescrizionali propri delle contravvenzioni sostanzialmente vanificano la portata sanzionatoria delle norme medesime.

E va altresì evidenziato come il principio della bonifica in danno sia di difficilissima realizzazione anche in considerazione delle scarsissime risorse economiche di alcuni comuni che vivono già situazioni di estrema criticità in ragione delle infiltrazioni di natura camorristica.

### 5.3 Conclusioni

Rinviando ad una valutazione complessiva nelle conclusioni finali, qualche considerazione va operata anche al termine del presente capitolo.

In primo luogo con riferimento agli esiti di alcune delle importanti inchieste di cui si era occupata la Commissione della precedente legislatura.

Seppure alcune vicende sono ancora *sub iudice* (proc. Impregilo dinanzi alla Corte di appello di Napoli), non può non sfuggire il dato degli esiti assolutori, estintivi per intervenuta prescrizione, o di conclusione con procedura archiviativa.

Il tema della prescrizione è purtroppo un tema sin troppo noto e conosciuto in materia ambientale: la natura contravvenzionale, i difficili tempi dell'accertamento di fattispecie di reato che non sempre sono facilmente enucleabili, le difficoltà ed i ritardi del processo conducono al fallimentare epilogo del maturare dei termini prescrizionali.

Va tuttavia evidenziato che l'autorità giudicante è pervenuta anche ad esiti assolutori rispetto a processi che hanno visto imputati e coinvolti numerosi soggetti che rivestivano funzioni apicali e dirigenziali all'interno di grandi società, di enti di controllo o di enti territoriali: il giudizio da esprimere non è semplice. Se da un lato non può che sottolinearsi che è il processo la sede naturale e fisiologica per verificare la sussistenza o l'assenza della penale

<sup>118</sup> La missiva del Prefetto è agli atti della Commissione(doc. 2433/1).

responsabilità di un soggetto e che dunque il verdetto assolutorio può rappresentare l'epilogo di un processo al pari del verdetto di condanna, tuttavia c'è da interrogarsi sulle motivazioni dell'esclusione di responsabilità a carico di soggetti in relazione a fatti che sono stati descritti per lunghi anni come gravi crimini che hanno coinvolto l'ambiente e determinato gravi emergenze nel territorio campano. E resta comunque aperto il tema delle possibili responsabilità politiche che non necessariamente richiedono o presuppongono anche la sussistenza di responsabilità di carattere penale.

In relazione poi alle più recenti vicende giudiziarie che la Commissione ha scelto di analizzare più approfonditamente, si possono sottolineare alcune novità in materie di illeciti ambientali.

In primo luogo la già sottolineata "inversione di rotta" del traffico di rifiuti questa volta dal Sud verso Nord. Per decenni, ed il capitolo che segue ce ne darà conferma, i rifiuti provenienti dagli stabilimenti industriali del Nord hanno percorso la penisola diretti al Sud, attraverso le straordinarie capacità degli intermediari, per essere destinati alle discariche formalmente autorizzate o per essere intombati in cave, laghetti o terreni.

Le ultime indagini ed in particolare il processo Bonacina sembra dirci altro. Tuttavia la natura dei traffici che percorre l'Italia ha storie, cause e oggetti diversi. Sicuramente è il profitto l'unico comune denominatore. Negli anni passati il profitto riguardava spregiudicati imprenditori del Nord che per risparmiare sugli ingenti costi che comportava lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni industriali attraverso abili brokers inviavano il rifiuto al sud consentendo ad altrettanto spregiudicati imprenditori titolari di discariche contigui alla camorra di arricchirsi in maniera considerevole.

Il fenomeno di oggi invece deve far conto con la mancanza di autosufficienza delle regioni del Sud nello smaltimento del rifiuto e della necessità di spedire il rifiuto al Nord dove spregiudicati imprenditori senza bisogno di ricorrere alla criminalità organizzata pongono in essere una serie di condotte che consentono un apparente smaltimento lecito del rifiuto medesimo.

Il secondo aspetto che emerge in particolar modo nella descrizione della seconda vicenda processuale, la vicenda Termotetti, è quello relativo alle "ricadute criminali" di una gestione del rifiuto campano attraverso il sistema dell'istituzione dei consorzi di bacino e di una non sempre accorta politica di gestione degli appalti relativi ai servizi della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. La corruzione e la turbativa d'asta divengono strumenti di lavoro per lo stravolgimento delle corrette dinamiche dell'aggiudicazione degli appalti.

La vicenda di Marano è straordinariamente rivelatrice delle criticità connesse alla emergenza rifiuti. Le ordinanze contingibili ed urgenti, la sommarietà dei controlli in ragione di un'emergenza da superare, comportamenti opachi dei pubblici amministratori hanno prodotto situazioni di grave criticità le cui conseguenze hanno prodotto effetti devastanti sul territorio ancora oggi.

## **6. LA GESTIONE ILLEGALE DEL CICLO DEI RIFIUTI E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

### **Premessa**

Nel corso delle numerose audizioni che la Commissione ha svolto per l'approfondimento dello studio relativo alla regione Campania, elementi di straordinario interesse per una più profonda comprensione del fenomeno dei rapporti tra la gestione del ciclo dei rifiuti e la criminalità organizzata sono stati forniti da due narrazioni: in particolare le due audizioni dell'ex sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Antonello Ardituro del 9 giugno 2015 e del 3 novembre 2015 e l'audizione della Senatrice Rosaria Capacchione, nella qualità di giornalista de "Il Mattino" del 23 giugno 2015. L'esperienza e la professionalità dei soggetti auditi ha offerto alla Commissione una chiave di lettura privilegiata per la comprensione dei fenomeni di specifico interesse. Gli esiti di alcune rilevanti inchieste che in questo momento storico non si sono tutte concluse con accertamento di cosa giudicata, ma che vivono diversi momenti processuali, sono state oggetto di studio della Commissione per ricostruire quanto accaduto in Campania nell'ultimo decennio comprensivo dell'emergenza e del periodo post emergenza.

La qualità delle inchieste analizzate e della interpretazione fornita dagli auditi ha permesso una rilettura dell'ultima emergenza proprio a seguito degli esiti investigativi e del tempo trascorso, circostanze queste che, opportunamente combinate, consentono una rivisitazione lucida e obiettiva di fatti che nella immediatezza potevano apparire non perfettamente comprensibili.

### **6.1 La rilettura dell'ultima emergenza: i rapporti tra imprenditoria, politica e criminalità organizzata**

Nel corso dell'audizione svoltasi in data 23 giugno 2015, la senatrice Rosaria Capacchione ha individuato il sito della discarica abusiva "Bortolotto" quale luogo dei primi accordi che furono siglati tra camorra, un certo tipo di politica ed un certo tipo di imprenditoria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Su quella discarica, prosegue la senatrice, fu siglato il primo accordo che riguardava lo smaltimento dei rifiuti urbani tra il clan la Torre di Mondragone, gli smaltitori, gli amministratori e i camorristi: "...Io personalmente ho ricostruito che proprio in quel periodo nasce quella che chiamiamo «ecomafia». In quel momento, viene partorito l'accordo strutturale tra queste tre componenti, cioè la politica, l'imprenditoria e la camorra che spara, perché quella è un'operazione ad altissimo reddito. Insieme agli RSU, cominciano a viaggiare anche rifiuti speciali e rifiuti industriali. È datata proprio 1989 la nascita di Ecologia 89, la prima e unica società certamente mafiosa scoperta che si occupava di rifiuti, di cui voi avete ampie tracce nelle relazioni degli anni precedenti. Infatti, questa società fu scoperta nel 1991-1992 dai carabinieri di Napoli con l'operazione Adelphi, che disegnò uno scenario in cui c'erano produttori di rifiuti che arrivavano dalla Liguria (in particolare da La Spezia),

dalla Lombardia, dalla Toscana e dal Piemonte, in genere collegati da una filiera massonica, che avevano dei terminali dello stesso tipo anche in Campania. Ci fu l'ingresso ufficiale in società di esponenti del clan dei casalesi, per esempio Gaetano Cerci, parente di Francesco Bidognetti, che era stato più volte segnalato nei pressi di Villa Wanda e aveva frequentazioni strutturali con Gelli.

In quello stesso periodo, cominciano ad arrivare i rifiuti industriali, che poi troveremo negli anni successivi sia nella zona della discarica Bortolotto, che citavo poc'anzi, sia nella zona dell'area vasta di Giugliano, controllata da Gaetano Vassallo e poi da Cipriano Chianese. Sono questi i nomi che ritroviamo costantemente nel corso degli anni in varie indagini che hanno riguardato i rapporti tra la politica e il clan dei casalesi...

Prosegue la Senatrice Capacchione quanto al concetto di "sistema ecomafie": "Nel corso degli anni, mi sono convinta che in effetti era così: se possiamo parlare di un sistema ecomafie, è proprio perché si tratta di un sistema. In un sistema, non c'è solamente la componente violenta mafiosa, che può servire a garantire il controllo del territorio in una determinata zona, per evitare, per esempio, che le proteste popolari superino un certo livello di guardia e per fare in modo che siano normalmente gestibili. In un sistema c'è bisogno di tutte le componenti. C'è bisogno di sindaci che identifichino un luogo piuttosto che un altro. C'è bisogno di consiglieri regionali o di presidenti di regione - sto facendo un esempio, non sto pensando a nessuno in particolare - che identifichino un'area piuttosto che un'altra nella regione dove collocare determinati impianti. C'è bisogno del vigile urbano o dell'ufficiale dei carabinieri che passi davanti a una cosa e non la veda. C'è bisogno del magistrato che apra un fascicolo e non lo chiuda. Altrimenti, non sarebbe un sistema, ma un episodio singolo..."

Non esclude la Senatrice, giornalista, che la lettura di alcuni accadimenti possa essere oggi diversa: "...Nel 2005 un'inchiesta del dottor Cantone, che allora era alla DDA di Napoli, portò all'arresto di Michele Orsi. Gli atti furono trasmessi a Roma, che gli diede gli arresti domiciliari. Michele Orsi, di Eco4, era l'uomo dell'accordo tra politica e camorra nell'emergenza rifiuti del 2002-2003 e in quella 2007-2008. In estrema sintesi, è l'uomo che compare nell'inchiesta Cosentino. Quella fu una piccola indagine, che portò all'arresto ai domiciliari di Michele Orsi, ma che disegnò uno scenario molto più ampio di collusioni e di connivenze, che andavano dal funzionario di prefettura al magistrato e al vigile urbano, i quali concorrevano, anche se in quel caso fu un fatto episodico, a un piano un po' più ampio. Ritoveremo questi nomi negli anni, anche in altre indagini e anche con ruoli differenti. Michele Orsi in seguito è stato ucciso. Sergio Orsi adesso è stato arrestato, ma lo ritroviamo in altre indagini, per esempio, insieme ad Angelo Brancaccio, che all'epoca era sindaco di Orta di Atella e in seguito è stato consigliere regionale dei DS e, dopo l'arresto, transitò in Udeur e partiti di questo tipo. Brancaccio faceva parte della stessa filiera, aveva le stesse amicizie e le stesse frequentazioni. Insieme ai fratelli Orsi, che nel 2003-2004 aveva tesserato nei DS, era l'interfaccia di Forza Italia per i rapporti con Cosentino sugli equilibri che riguardavano il Consorzio Ce4 ed Eco4, la società di servizio che curava lo smaltimento sulla zona di Mondragone. L'appartenenza politica diventa estremamente relativa, come in tutte le cose di mafia. C'è solamente una convenienza di vicinanza a chi in quel

momento gestiva(..)... In questo contesto, nasce l'emergenza rifiuti del 2002-2003, che si rivelerà una fonte di guadagno smisurata, tutta fondata su una grande approssimazione, su una gestione molto disinvolta dei siti e su una conduzione clientelare e corrotta sia da parte dei funzionari del commissariato di Governo sia da parte di chi era preposto ai controlli. Penso ai carabinieri del NAS e del NOE, che spesso facevano i «controlli controllati», cioè andavano e mettevano le carte a posto, come si fa a volte in alcune verifiche fiscali, dove si fa una piccola multa e poi è tutto a posto. Lì andavano, magari facevano un piccolo rilievo e poi erano salvi per tutto il resto(..)..."

E per un apparente casuale intreccio una serie di vicende si collegano tra loro:

"...Parliamo delle discariche di Chianese e di Vassallo, che sono quelle che hanno ospitato la maggior parte dei rifiuti che venivano dalla ACNA di Cengio e tutta la porcheria possibile che viaggiava per l'Italia in quel periodo storico preciso a cui ho fatto riferimento, a partire da allora fino a qualche anno successivo. Evidentemente in quel periodo capiscono che l'emergenza rifiuti può diventare strutturale e una fonte di guadagno stabile. C'era un'emergenza effettiva nel 2002-2003, che poteva diventare un cespite importante. Infatti, in varie indagini apparentemente non collegate, svolte dalla DNA e dalla DDA di Napoli su vari argomenti, che vanno dalla cattura dei latitanti Zagaria e Iovine ad altre questioni, si sono scontrati sempre con qualcuno che si stava interessando dell'acquisizione di aree da destinare a discarica, sito di stoccaggio o imprese di trasporti. Questo accadeva subito dopo la prima emergenza rifiuti, quella di cui si parla a proposito dei rapporti con i servizi segreti e su cui c'è un'ampia pubblicistica un po' ovunque. Subito dopo, ci troviamo in questa situazione in cui si tende a strutturare un'emergenza. In quell'epoca, Michele Zagaria era latitante, in base a un provvedimento che nasceva da un'indagine di Cantone riguardante gli investimenti fatti da Zagaria in Emilia-Romagna e in Lombardia. Nel 2006, durante una perquisizione fatta dai carabinieri del ROS, viene trovata in casa di Pasquale Zagaria, fratello di Michele Zagaria, una carta di credito, che immagino tutti quanti noi vorremmo avere nella vita, non collegata a nessun conto corrente e illimitata. In realtà, era collegata a una banca di appoggio, che aveva la sua filiale in Lussemburgo, quindi evidentemente la provenienza dei soldi era garantita da quel conto. Nei fascicoli del promotore finanziario che gestiva la pratica di Pasquale Zagaria, c'erano una serie di persone che avevano fatto dei piccoli investimenti con Fideuram. Difficilmente un contadino di Casapesenna conosce l'esistenza di Fideuram. Erano dei conti dove confluivano i fitti delle aree di stoccaggio delle ecoballe..."

Da queste prime interessanti considerazioni si possono già trarre alcuni punti fermi e cioè che:

- l'ecomafia è da considerarsi un sistema proprio perché nasce dalla convergenza di diverse componenti provenienti dalla criminalità organizzata, ma anche da comportamenti illeciti della imprenditoria, della politica e della pubblica amministrazione;
- l'ossimoro "emergenza strutturata" o "emergenza perenne" rende efficacemente l'idea che proprio il protrarsi di situazioni emergenziali ha offerto alla criminalità organizzata la possibilità di "approfittare" della